



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

Prot. 2402 /GAB del 3 MARZO 2019

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) - Atto di indirizzo.

A Tutti i Comuni della Sicilia

E, p.c.

All'On.le Presidente della Regione
Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del
Dipartimento regionale dell'Acqua
e dei Rifiuti

Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del
Mare Direzione Generale per i
Rifiuti e l'Inquinamento

LORO SEDI

Con il presente documento, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento - da ultimo - alla Regione Lombardia con nota protocollo n. 4223 del 7 marzo 2019, si intende fornire chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) in relazione alle quali è stata già adottata, su impulso dello Scrivente, la Delibera di Giunta di Governo n. 252 del 13 luglio 2018 "*Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio*".



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

* * * * *

In primis è utile analizzare la questione della qualifica delle attività di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) come attività di prevenzione oppure di gestione dei rifiuti.

Tali attività di compostaggio concorrono alle finalità di prevenzione dei rifiuti nella misura in cui contribuiscono alla diffusione di una maggior consapevolezza delle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti e con essa alla diffusione di acquisti consapevoli ed alla riduzione del rifiuto alimentare (*food waste*).

Le attività di compostaggio sul luogo di produzione, tuttavia, sebbene contribuiscano alla riduzione della produzione del rifiuto, non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei rifiuti: il rifiuto organico, ancorché non conferito al sistema di gestione, è comunque prodotto e per questo motivo le linee guida della Commissione europea relative alla prevenzione, nonché il Piano Nazionale di Prevenzione, non fanno riferimento al compostaggio sul luogo di produzione.

Tale attività può essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE (cfr anche decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18/11/2011 e Direttiva 851/2018).

Per i comuni è possibile, a livello nazionale, conteggiare le quantità di rifiuti compostate sul luogo di produzione sia ai fini della raccolta differenziata sia ai fini degli obiettivi di riciclo atteso che, nella scheda MUD del Comune è possibile rendicontare tali quantità come indicato nel D. M. 26 maggio 2016 e nel D.M. 29 dicembre 2016, n. 266.

Quanto alle differenti tipologie di compostaggio di prossimità, *in primis* occorre distinguere tra autocompostaggio (articolo 183, comma 1, lettera *e* del d. lgs. 152/06) ed altre forme di compostaggio di prossimità quali il compostaggio di comunità (articolo 183, comma 1, lettera *qq-bis* del d. lgs. 152/06) e quello locale (articolo 214, comma 7-*bis* del d. lgs. 152/06), laddove il requisito sostanziale che differenzia il primo (autocompostaggio) dalle altre (compostaggio di prossimità e comunità) riguarda il numero di utenze che effettuano l'attività di compostaggio.

Qualora si tratti di un'utenza singola (domestica o anche non domestica) l'attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *e*) del D. Lgs. 152/06.

Trattasi di attività che non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost - prodotto a seguito del trattamento - sia utilizzato



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto non essendo neppure previsti limiti di quantità per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio, ad eccezione del fatto che le quantità trattate dovranno essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l'attività.

Sul punto è utile ricordare che: a) per utenza domestica si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare; b) per utenza non domestica i quantitativi saranno in funzione dell'attività svolta dall'utenza stessa (scuola, ospedale, esercizio commerciale, bar, ristorante, ecc.).

Inoltre lo sgravio tariffario per l'attività di autocompostaggio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 208, comma 19-bis del d. lgs. 152/06 nel caso di:

- a) utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
- b) utenze domestiche.

Per compostaggio di comunità si intende, invece, esclusivamente quell'attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all'apparecchiatura di compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto (cfr. art. 183, comma 1, lettera *qq-bis*, del d. lgs. 152/06); le procedure cui attenersi per effettuare tale attività sono contenute nel D.M. 29 dicembre 2016, n. 266 sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*septies*, del D. Lgs. 152/2006, per quanto concerne il compostaggio di comunità i Comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Quanto al compostaggio locale (art. 214, comma 7-*bis* del D. Lgs. 152/06 così come introdotto dall'articolo 37 del Collegato Ambientale), il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost, venendo in questo caso a mancare il presupposto per la qualifica dell'attività come compostaggio di comunità.

Tale tipologia di attività, disciplinata dal predetto articolo 214, comma 7-*bis* e recante una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell'ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi.

Nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto, inoltre lo stesso può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all'apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto.



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

Il compost prodotto (a differenza di quanto avviene nell'attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità) dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D. Lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati.

Si ritiene altresì che tale attività non debba necessariamente essere effettuata dal Comune, ma possa anche essere intrapresa anche da altri soggetti fermo restando che, nel caso di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all'utente che ha prodotto il rifiuto, il soggetto terzo in questione è comunque tenuto al rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed, in particolare, all'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti, diminuendo, nella pratica, i benefici di semplificazione associati a tale procedura.

Quanto alle emissioni in atmosfera delle attività di compostaggio locale trova attuazione, anche in merito alla deroga all'autorizzazione, il disposto di cui all'art. 214, comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 in attuazione del quale andrà altresì (ma non solo) preventivamente acquisito il parere dell'ARPA.

In ordine, invece, alla tipologia di rifiuti trattabili nelle attività di compostaggio di prossimità, una delle criticità riguarda i prodotti assorbenti per la persona biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432; standard che è relativo al trattamento di materiali costituiti di plastiche biodegradabili e compostabili nei soli impianti industriali.

Ad oggi non esiste uno standard nazionale, europeo o internazionale relativo al trattamento di materiali costituiti da plastiche biodegradabili e compostabili nelle apparecchiature del compostaggio di prossimità e non risulta accertata la biodegradabilità e la compostabilità dei prodotti assorbenti nelle stesse, in quanto i tempi di permanenza, le temperature raggiunte e la conduzione non professionale del processo, al momento, non garantiscono la trasformazione completa di tali prodotti.

Inoltre, è utile ricordare che nel D.M. 29 dicembre 2016 n. 266, i prodotti assorbenti non sono contemplati fra le matrici in ingresso all'attività di compostaggio di comunità e che nel compostaggio locale l'utilizzo di tali matrici non appare praticabile atteso che i prodotti assorbenti non sono prodotti dalle tipologie di attività specificate nell'articolo 214 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 e pertanto non possono rientrare fra i materiali di input per tale attività.

Per quanto concerne, invece, la possibilità per i Comuni (pur non rientranti nella definizione di "organismo collettivo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del DM 29 dicembre 2016 n. 266), di effettuare, incentivare ed avviare il compostaggio di comunità, fermo restando il requisito dell'auto-

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

conferimento da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche dei propri rifiuti organici all'apparecchiatura di compostaggio, si evidenzia che il Comune può:

- farsi promotore dell'attività di compostaggio di comunità, sia costituendo una nuova associazione che aderendo ad un'associazione esistente ovvero ad altre forme associative di diritto privato;
- effettuare indirettamente l'attività di compostaggio di comunità tramite la propria azienda di gestione dei rifiuti la quale può costituire o aderire ad una associazione, ovvero ad altra forma associativa di diritto privato, alla quale le utenze interessate si associano per le finalità del compostaggio di comunità.

* * * * *

Il presente documento costituisce atto di indirizzo, coerente e coordinato con quelli già emanati a livello Nazionale, rivolto a tutti i Comuni della Sicilia al fine di fornire loro chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) che, come noto, sono attività che concorrono alle finalità di prevenzione dei rifiuti nella misura in cui contribuiscono alla diffusione di una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, alla diffusione di acquisti consapevoli ed alla riduzione del rifiuto alimentare.

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon



